

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

di concerto col Ministro del tesoro

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 1997

—————

Proroga di termini

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Relazione tecnica	» 15
Disegno di legge	» 17

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge contiene numerose disposizioni recanti il differimento di termini previsti da norme di legge, scaduti il 31 dicembre 1996, nonché ulteriori disposizioni volte ad intervenire su rilevanti problemi che richiedono urgenti soluzioni.

L'articolo 1 riguarda materie di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Con riferimento al comma 1, si rileva che il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, ha differito al 31 dicembre 1996 il termine di cui all'articolo 3 della legge 29 novembre 1990, n. 366, entro cui l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) deve rimuovere le strutture dell'esperimento EASTOP dalle pendici del Monte Aquila.

L'esperimento EASTOP, la cui realizzazione è stata avviata dall'INFN nell'ambito del piano quinquennale 1984-1988 in collaborazione con l'Istituto di cosmogeofisica del CNR, ha come scopo lo studio degli sciami atmosferici prodotti dai raggi cosmici alta energia. L'unicità dell'esperimento sta nella sua collocazione, alle pendici del Monte Aquila, e cioè sulla verticale dei laboratori sotterranei. Ciò consente lo studio dei menzionati eventi in coincidenza tra apparati in superficie e in galleria (esperimenti MACRO e LVD).

L'esperimento EASTOP affronta tematiche di ricerca che necessitano di lunghe campagne di misura e per la sua unicità è in grado di fornire risultati di primo piano ancora per diversi anni.

Giova anche considerare che l'INFN ha nel frattempo realizzato un programma di ripristino ambientale che va visto, anche, come momento di una più vasta azione, da

tempo avviata dall'ente, tesa a tenere maggiormente conto delle istanze locali e ad un crescente collegamento con la realtà nella quale il laboratorio del Gran Sasso vive, azione che ha di recente portato, in particolare, alla firma di un protocollo di intesa con la regione Abruzzo, nel cui ambito è previsto anche il potenziamento delle attività di monitoraggio ambientale condotto dal Consorzio di ricerca del Gran Sasso costituito ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge n. 366 del 1990.

L'INFN stima che un ulteriore triennio di attività porti al completamento del programma e quindi ad un migliore sfruttamento delle risorse impiegate.

Si rende, quindi, necessario prevedere un'ulteriore proroga di un triennio del termine in questione, al fine di assicurare l'effettiva conclusione dell'esperimento.

Con il comma 2 si intende dare una più equa definizione del requisito del possesso della laurea da almeno cinque anni contenuto nell'articolo 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante «Ordinamento della professione di psicologo», ai fini del riconoscimento dell'attività psicoterapeutica prevista dalla predetta norma transitoria.

Per evitare disparità di trattamento tra laureati che hanno conseguito il titolo nel corso dello stesso anno accademico è previsto che possono beneficiare della disposizione i laureati da almeno cinque anni accademici, compresi coloro che hanno conseguito il titolo nelle sessioni e negli appelli relativi all'anno accademico 1988-89.

Per quanto riguarda il comma 3 si rileva che, con il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, sono stati prorogati fino al 28 febbraio 1997 il Consiglio universitario nazionale e il Consi-

glio nazionale della scienza e della tecnologia, nella attuale composizione, in attesa del loro riordinamento previsto rispettivamente dall'articolo 13 del disegno di legge Bassanini recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» (atto Camera n. 2564) e dall'articolo 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, cosiddetta legge Bassanini, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

La data del 28 febbraio 1997 era stata stabilita in previsione che i provvedimenti Bassanini citati venissero approvati entro il 31 dicembre dello scorso anno, in quanto collegati in un primo tempo alla manovra finanziaria.

Tuttavia, in considerazione dei tempi più lunghi che saranno necessari per l'approvazione del citato disegno di legge atto Camera n. 2564, è indispensabile prorogare ulteriormente i due organi, che svolgono una insostituibile attività consultiva per il Ministero.

Il comma 4 deriva dall'esigenza di introdurre una nuova proroga al termine previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14 - già prorogato dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280 - che disponeva che le università e gli istituti universitari sede di scuole dirette a fini speciali per assistenti sociali avrebbero convalidato, su istanza degli interessati, i titoli rilasciati da enti e istituzioni pubbliche e private non universitarie, previa discussione con esito positivo di una tesi e di un colloquio sulle relative materie professionali, entro il 20 febbraio 1991.

Con la stessa norma si prevede altresì che sia fatto salvo il valore legale dei diplomi di convalida rilasciati nel periodo intercorrente dal 20 febbraio 1991 alla data di entrata in vigore della legge. È inoltre previsto che i titoli convalidati consentono

l'iscrizione all'albo professionale di cui alla legge 23 marzo 1993, n. 84.

Il comma 5 prevede che hanno valore abilitante i diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole private per assistenti sociali già abilitate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987 e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 280 del 1989 sopra richiamati, in favore degli studenti che abbiano completato gli studi entro il 31 dicembre 1996.

Nello stesso comma 5, è, inoltre, riconosciuto valore abilitante ai diplomi universitari per assistente sociale conseguiti entro il 31 dicembre 1996 da studenti in precedenza iscritti a scuole dirette a fini speciali universitarie che, secondo il precedente ordinamento, rilasciavano titoli aventi valore abilitante.

Con la disposizione di cui al comma 6 si intende chiarire, alla luce della nuova normativa introdotta dalle leggi 9 maggio 1989, n. 168, e 24 dicembre 1993, n. 537, la quale ha conferito incisivi poteri di autonomia alle università prevedendo, altresì, l'istituzione di organici di ateneo dei posti di personale docente e ricercatore, che ai concorsi attualmente in svolgimento non può trovare più applicazione l'articolo 4 comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158.

Tale disposizione stabilisce una correlazione, su base nazionale, fra il numero di posti di professore associato da mettere a concorso e il numero dei ricercatori in servizio nello stesso settore scientifico-disciplinare.

In merito al comma 7 si rileva che il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ha previsto un unico canale di formazione del personale sanitario attraverso l'istituzione di corsi di diploma universitario da attuare a seguito di accordi fra le università e le strutture sanitarie (aziende ospedaliere, USL, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) e ha

previsto che l'esame finale del corso stesso abiliti all'esercizio professionale. È stato inoltre previsto che i corsi attivati secondo il precedente ordinamento dovessero essere soppressi entro tre anni.

Si è reso necessario, pertanto, riconoscere con l'articolo 4 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, il valore abilitante dei titoli rilasciati in esito ai corsi attivati secondo l'ordinamento precedente al citato decreto legislativo n. 502 del 1992 per consentire lo svolgimento delle attività di cui ai profili professionali specificatamente disciplinati con decreti del Ministro della sanità.

La norma citata però ha previsto una elencazione incompleta dei profili professionali e, pertanto, con la disposizione che si propone, si estende l'applicazione della stessa norma ai profili professionali non menzionati (tecnico ortopedico, podologo, eccetera).

La norma di cui al comma 8 è finalizzata a superare gli inconvenienti derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, che limita l'accesso dei medici extracomunitari alla formazione specialistica in Italia. Ciò determina delicati problemi nella gestione della politica culturale italiana, specie nei confronti di alcuni Paesi del bacino del Mediterraneo e per quei medici extracomunitari che, avendo conseguito una laurea in medicina in Italia, chiedono di completare gli studi nel nostro Paese. Lo stesso Ministero degli affari esteri ha fatto presente che, anche per evitare un danno all'immagine dell'Italia, appare opportuno prevedere la possibilità di autorizzare le scuole di specializzazione ad ammettere in sovrannumero medici extracomunitari laureati nel nostro Paese, che siano destinatari di borse di studio a carico del Governo del proprio Paese, o di istituzioni italiane o straniere.

Il comma 9 si riallaccia all'articolo 1 del decreto-legge 21 aprile 1995, n.120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, che aveva previsto la

proroga dei contratti stipulati dal Policlinico dell'Università «La Sapienza» di Roma, sulla base della convenzione con la regione Lazio che garantisce la copertura finanziaria, con 77 unità di personale, assunte in qualità di assistenti medici per assicurare la funzionalità dei laboratori e di alcuni reparti di pronto soccorso, anestesia e rianimazione, accettazione, radiologia. Con la disposizione proposta si prevede un'ulteriore proroga di tali contratti, in scadenza al 30 giugno 1997, in quanto la mancata conferma in servizio dei predetti assistenti medici paralizzerebbe l'attività delle citate strutture.

La proroga viene, comunque, prevista in attesa di una soluzione al problema che è allo studio e potrebbe anche intervenire con il rinnovo della convenzione Università-regione.

Per quanto riguarda il comma 10 si rileva che con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, fu data attuazione alla direttiva 82/76/CEE, per la formazione specialistica dei medici. Tale decreto stabilì anche la programmazione del numero degli specialisti da formare a tempo pieno con cadenza triennale e con diritto da usufruire della borsa di studio. In sede di prima applicazione del decreto in questione alcune università in attesa del provvedimento di programmazione ammisero alle scuole di specializzazione, entro il numero dei posti fissati a statuto, i medici risultati idonei negli specifici concorsi di selezione.

Alcuni di questi medici impugnarono presso i TAR competenti i decreti rettoriali di esclusione, ottenendo la sospensiva. Solo molti anni più tardi il Consiglio di giustizia della Regione siciliana diede torto ai neo-laureati, i quali peraltro avevano completato la formazione specialistica, ma non avevano ancora potuto sostenere l'esame finale del corso per il diniego apposto dalle autorità accademiche.

Con l'articolo 2 si prevede il differimento di alcuni termini riguardanti la pubblica istruzione.

In particolare, al comma 1, si dispone la proroga di un anno del termine di validità

delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze annuali al personale amministrativo, tecnico e ausiliario. La proroga è necessaria perchè è elevatissimo il numero delle posizioni in graduatoria (un milione) e la complessità delle procedure di aggiornamento, anche in considerazione delle novità introdotte dal contratto collettivo nazionale di lavoro quanto ai titoli di accesso, è tale che, anche iniziando subito, non sarebbe possibile completare detto aggiornamento per il prossimo anno scolastico, il cui avvio potrebbe essere compromesso.

Con il comma 2 si proroga fino all'anno scolastico 1997-1998 la validità delle graduatorie del concorso a coordinatore amministrativo della scuola, indetto con decreto ministeriale del 14 dicembre 1992. In proposito si osserva che il concorso bandito per i posti relativi al triennio 1992-1994 si è concluso soltanto a metà del 1996, con molti candidati idonei in possesso di un buon punteggio, chiamati a ricoprire i posti resisi vacanti nel 1995 e nel 1996. Si rende, pertanto, necessaria una proroga della validità della graduatoria attualmente in vigore, per consentire all'Amministrazione di bandire nuovi concorsi per gli anni scolastici successivi al 1997-1998.

Quanto al comma 3, va premesso che la legge 11 gennaio 1996, n. 23, ha profondamente innovato la disciplina dell'edilizia scolastica. In particolare l'articolo 3 di tale legge ha attribuito ai comuni la competenza a fornire gli edifici da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie, mentre le province devono fornire gli edifici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. Poichè secondo la previgente normativa la competenza a fornire gli edifici da destinare a sede di scuola secondaria superiore era suddivisa tra Stato, province e comuni, queste ultime dal 1° gennaio 1997, data di entrata in vigore delle disposizioni sul trasferimento alle province dei suddetti edifici, di cui all'articolo 8 della citata legge n. 23 del 1996, sopporteranno maggiori oneri economici. In partico-

lare, il comma 1 del predetto articolo 8 della legge n. 23 del 1996 prevede che gli immobili dello Stato e dei comuni con quest'ultima destinazione siano trasferiti in uso gratuito (o, in caso di accordo tra le parti, in proprietà) alle province. Su queste ultime graveranno gli oneri di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti. I conseguenti rapporti finanziari saranno disciplinati mediante convenzione.

Per venire incontro alle nuove esigenze finanziarie delle province, l'articolo 9 della legge n. 23 del 1996 prevede a carico dei comuni il trasferimento alle province delle somme corrispondenti alla media delle spese correnti sostenute nel triennio 1993-95 per la fornitura e la gestione degli immobili sede di scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore, passati alle province. Tale media è determinata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. Parallelamente lo stesso articolo 9, al comma 3, prevede che lo Stato trasferisca alle province, a mezzo di convenzione, somme corrispondenti alle spese sostenute, così come determinate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.

Le difficoltà tecniche e gli adempimenti connessi a tale passaggio di competenze rendono necessaria la proroga del termine previsto dalla legge n. 23 del 1996 per la stipulazione delle menzionate convenzioni. In forza di tale proroga Stato e comuni continueranno, in veste di sostituti delle province, a gestire per ulteriori sei mesi gli edifici che dovranno passare alle province stesse. Conseguentemente, in sede di stipula delle convenzioni dovrà essere effettuata la compensazione tra le somme dovute alle province da Stato e comuni a norma dell'articolo 9 della legge n. 23 del 1996, da un lato, e le somme anticipate da Stato e comuni nel semestre di proroga, dall'altro.

Con le disposizioni dell'articolo 3 si intende provvedere alla erogazione di un con-

tributo agli enti locali in relazione agli oneri sostenuti per il servizio di mensa scolastica offerto ai docenti statali nell'anno 1995-1996 e nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1996.

Inoltre, al fine di assicurare la continuità del predetto servizio e consentire che lo stesso sia erogato gratuitamente ai docenti statali, è previsto un contributo statale a favore degli enti locali interessati per l'anno finanziario 1997.

Per la individuazione del personale docente statale avente diritto ad usufruire gratuitamente del servizio di mensa gestito dagli enti locali e per le modalità di erogazione del contributo erariale vengono seguiti i criteri già stabiliti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, del 16 maggio 1996, emanato in esecuzione di quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 156, più volte reiterato, da ultimo con il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 492.

Infine, al fine di risolvere in maniera definitiva la problematica relativa al rapporto tra gli enti locali ed i docenti statali in ordine alla fruizione del servizio di mensa scolastica, è previsto che dall'anno 1998 alla copertura degli oneri degli enti locali nella materia in questione si provveda con le disponibilità finanziarie destinate alla contrattazione collettiva per il comparto del personale della scuola.

L'articolo 4 prevede che le competenze del Ministero dei lavori pubblici nella gestione dei rapporti intestati alla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (Agensud) continuino ad essere esercitate da un commissario *ad acta* fino al 30 giugno 1997.

Corrispondentemente viene prorogato al 30 giugno 1997 il termine per la trasmissione dei conti relativamente alle attività demandate al commissario *ad acta* e viene soppressa la gestione diretta da parte del Ministero dei lavori pubblici.

La disposizione si rende necessaria per completare la definizione dei rapporti e dei

procedimenti facenti capo all'ex Agensud, obiettivo che il Ministero dei lavori pubblici non potrebbe tempestivamente realizzare con le proprie strutture. D'altra parte il blocco o anche il semplice rallentamento dell'attività amministrativa in questo settore porterebbe ad un pesante contenzioso con coloro che vantano pretese nei confronti dell'ex Agensud.

Con l'articolo 5 si intende risolvere il problema relativo alla gestione «Sovracanoni bacini imbriferi montani». Per effetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, provvede con propri decreti ad individuare e perimetrare i bacini imbriferi montani (BIM) nei quali preesistevano concessioni idroelettriche.

La citata legge n. 959 del 1953 disponeva che, in sostituzione degli oneri a carico dei concessionari previsti dall'articolo 52 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, fosse istituito, a carico degli stessi concessionari, un sovracanone sulle concessioni idroelettriche aventi ad oggetto le opere di presa o di prima presa nel perimetro del bacino imbrifero montano.

Lo stesso sovracanone, destinato ai comuni compresi nel bacino rivierasco delle utilizzazioni, aveva le funzioni di indennizzare parzialmente i danni subiti dalle derivazioni, a sostegno del progresso economico sociale delle popolazioni interessate.

La citata legge riconosceva ai comuni stessi la facoltà di costituirsi in consorzi provinciali qualora i tre quinti di essi facessero relativa domanda e, ove non si fosse addivenuti alla costituzione di tale consorzio provinciale, la legge stessa faceva carico al Ministero dei lavori pubblici di provvedere alla ripartizione del sovracanone.

A tal fine la legge medesima disponeva che le somme dovute dai concessionari per i sovracanoni fossero versate su un conto corrente fruttifero da intestarsi al Ministero

dei lavori pubblici presso la Banca di Italia.

La legge 23 dicembre 1993, n. 559, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 1994, la soppressione delle gestioni fuori bilancio.

Poichè il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - IGED ha ritenuto che il prescritto regime gestionale dei sovracanonici in parola possa essere assimilato, nella sostanza, alle gestioni fuori bilancio sopresse dalla predetta legge n. 559 del 1993, con il comma 1 si dispone che i concessionari di grandi derivazioni d'acqua interessati al versamento dei ripetuti sovracanonici versino gli stessi su apposito capitolo sul conto dell'entrata del bilancio dello Stato.

Il Ministro del tesoro provvede a versare su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le somme stesse, ai fini della ripartizione che lo stesso Ministero dei lavori pubblici effettua nei confronti degli enti destinatari, con le stesse modalità previste dalla legge n. 959 del 1953, istitutiva dei sovracanonici.

Con il comma 4 si prevede che, a decorrere dall'esercizio finanziario 1997, il sovracanonico venga versato direttamente ai comuni interessati.

Il comma 5 prevede la proroga del termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, e successive modificazioni.

L'articolo 10 del suddetto decreto legislativo prevede infatti la denuncia da parte dei proprietari, possessori o utilizzatori di tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorchè non utilizzati, alla regione o provincia autonoma nonchè alla provincia competente per territorio. Con la norma in esame viene differito al 30 novembre 1997 il termine per le suindicate denunce.

Anche il comma 6 affronta la problematica concernente le denunce dei pozzi, introducendo la possibilità dell'autocertificazione.

L'articolo 6, comma 1, intende fornire indicazioni interpretative sulla disciplina in materia di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo a seguito di interventi della magistratura.

La norma, infatti, puntualizza l'attribuzione al prefetto della potestà di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative.

Il comma 2 è volto a interpretare l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, recante interventi urgenti per Venezia e Chioggia, nel senso che il decreto del Ministro dei lavori pubblici, previsto dalla stessa norma, deve essere adottato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di proroga.

Con l'articolo 7 viene prorogata l'attività del gruppo di supporto tecnico presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, già prorogata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649. L'attività di tale gruppo è necessaria per la predisposizione della programmazione nazionale agricola, tant'è che il disegno di legge pluriennale, di recente approvato dal Consiglio dei ministri, ne prevede espressamente la continuazione. È pertanto necessario provvedere, nelle more dell'approvazione di tale disegno di legge da parte del Parlamento, ad assicurare nel frattempo l'operatività del gruppo.

L'articolo 8 interviene su alcuni termini riguardanti il servizio pubblico radiotelevisivo.

Il comma 1 proroga al 31 dicembre 1997 la convenzione Stato-RAI per la riscossione dei canoni di abbonamento alla radiodiffusione circolare.

Il comma 2 mantiene fermo l'indice di affollamento pubblicitario della RAI. Tale limite, fissato dal comma 6 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel 4 per cento dell'orario settimanale di programma-

zione e nel 12 per cento di ogni ora, con una tolleranza del 2 per cento da recuperare nell'ora precedente o in quella successiva, originariamente aveva validità fino al 31 dicembre 1992. L'articolo 2 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, aveva prorogato l'applicabilità della norma al 31 dicembre 1993. La serie dei decreti cosiddetti «salva-RAI» ha mantenuto continuamente in vigore detto limite. La legge 23 dicembre 1996, n. 650, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, ha fatto salvi gli effetti prodottisi per il passato ma nulla ha disposto per l'avvenire. Si tratta ora, dunque, di colmare questa lacuna mantenendo anche per il futuro il richiamato tetto, in attesa della organica riforma del settore.

Con l'articolo 9 viene prorogato il termine per l'attuazione di quanto necessario, con l'utilizzazione dei relativi fondi, per lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo, che si terranno a Bari dal 13 al 25 giugno 1997; la proroga risponde anche all'esigenza di rispettare gli obblighi assunti dall'Italia dinanzi alla comunità internazionale al momento dell'assegnazione dei Giochi.

L'articolo 10 contiene alcune disposizioni di proroga di termini previsti dai decreti legislativi 18 aprile 1994, n. 286 (attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche), e 30 dicembre 1992, n. 531 (attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 92/48/CEE che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di alcune navi). In particolare, il comma 1 differisce al 31 dicembre 1997 il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1994 per gli stabilimenti che hanno beneficiato, per l'adeguamento alla normativa CEE, del periodo supplementare concesso dal Ministero della sa-

nità ai sensi del decreto ministeriale 23 novembre 1995, a condizione che gli interessati dimostrino di avere già iniziato a conformarsi ai requisiti di legge.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 1997 il termine attualmente fissato al 30 giugno 1997, concernente la validità delle autorizzazioni dei macelli pubblici rilasciate ai sensi del regolamento approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, mentre il comma 3 differisce, ugualmente al 31 dicembre 1997, il termine del 31 dicembre 1995 previsto per l'adeguamento alle norme comunitarie degli impianti collettivi per aste e mercati ittici all'ingrosso dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 531 del 1992.

L'articolo 11, riprendendo, con modifiche, una disposizione già contenuta in una serie di decreti-legge del 1996, non convertiti, proroga al 6 giugno 2000 la possibilità di mantenere in commercio i medicinali omeopatici prodotti in un Paese dell'Unione europea presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 (di entrata in vigore del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185), ma fa obbligo al responsabile dell'immissione in commercio di documentare al Ministero della sanità, entro il 31 marzo 1997, la predetta presenza sul mercato.

L'articolo 12 estende ai medici militari e della polizia di Stato la disciplina prevista dalla legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, per i medici che svolgono la loro attività nell'ambito degli istituti penitenziari. Tale norma in particolare dispone che ai predetti non sono applicabili le incompatibilità e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale consentendo in tal modo allo stesso personale di svolgere l'attività libero-professionale al di fuori dell'orario di lavoro.

La norma, oltre a sanare giuridicamente una disparità di trattamento tra diverse categorie di pubblici dipendenti, è intesa a con-

sentire un continuo aggiornamento professionale di personale medico impegnato in compiti istituzionali, sulla base di un ventaglio di patologie il più ampio possibile, correlato ad un più vasto bacino di utenza.

La nuova disposizione normalizza una situazione già preesistente e non comporta, pertanto, nuovi oneri.

L'articolo 13 consente al Ministero della sanità di corrispondere agli aventi diritto le somme occorrenti per il finanziamento dell'asilo nido situato nello stesso Dicastero, prevedendo che la copertura dell'onere sia assicurata, per gli anni 1997, 1998 e 1999, mediante riduzione nella misura di lire 160 milioni nello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

La disposizione di cui all'articolo 14 è diretta a chiarire le modalità di utilizzo delle somme disponibili per l'attivazione dei progetti speciali in materia di formazione professionale (afferenti ad ipotesi di rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro), con particolare riferimento ai progetti presentati alla data del 31 dicembre 1995. Trattasi, in effetti, di consentire la residua gestione di somme che, ai sensi della previgente normativa, sono affluite, sino al 31 dicembre 1995, al soppresso Fondo di rotazione operante presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In tal modo, la modalità di finanziamento potrà aver luogo anche al di fuori della disciplina prevista per i progetti cofinanziati dal Fondo sociale europeo, a cui si accede per il tramite del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito presso il Ministero del tesoro.

La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 15 consta di sei commi.

Il comma 1 - suddiviso nelle lettere *a*), *b*) e *c*) - apporta mirate modifiche ad alcuni commi dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, riguardanti sostanzialmente la stabilizzazione, mediante procedu-

re concorsuali, del personale con contratto di lavoro a tempo determinato in servizio presso talune amministrazioni pubbliche.

In particolare con la lettera *a*) si provvede a modificare il comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995, che consente, agli enti locali non dissestati e non strutturalmente deficitari, la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato attraverso concorsi riservati che dovevano essere banditi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, con riferimento al personale assunto mediante prove selettive indette entro il 31 dicembre 1993 e utilizzato dai predetti enti locali al 30 novembre 1995.

A causa del protrarsi delle procedure di selezione e dei conseguenti ritardi nella utilizzazione di personale, vari enti locali non sono più in grado di operare la predetta trasformazione; per tale motivo si rende, pertanto, necessario provvedere ad un differimento dei termini relativi al concorso riservato e all'utilizzazione del personale, mantenendo inalterato il termine relativo all'indizione delle prove selettive.

La modifica di cui alla lettera *b*) intende abbreviare da trentasei a ventiquattro mesi il periodo complessivo lavorativo che consente la partecipazione ai concorsi riservati per la copertura dei posti vacanti nei servizi connessi ad attività didattiche, educative e formative negli enti locali non dissestati e non strutturalmente deficitari.

Con la lettera *c*) si provvede al differimento del termine delle operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato previste dall'articolo 4-bis, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relativamente al Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Con il comma 2 si provvede a prorogare al 30 giugno 1997 la scadenza dei contratti per il personale a tempo determinato stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

Il differimento del termine si rende necessario in quanto non è stato ancora possibile bandire il concorso per la stabilizzazione del relativo personale, essendo ancora in fase di ultimazione il complesso procedimento per la determinazione delle dotazioni organiche di tale Ministero.

La disposizione di cui al comma 3, nel confermare il divieto di cumulo di indennità, compensi ed emolumenti per i pubblici dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo, subordina la corresponsione degli emolumenti accessori spettanti ai componenti di organi collegiali in posizione di comando o fuori ruolo all'autorizzazione delle amministrazioni vigilanti di intesa con il Ministero del tesoro.

Con il comma 4 viene differito al 31 dicembre 1997 il termine per l'applicazione della riserva del 50 per cento per le assunzioni dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego per coloro che fruiscono dell'intervento di integrazione salariale straordinaria ovvero dell'indennità di mobilità.

Il comma 5 differisce al 28 aprile 1997 il termine per la conclusione delle procedure di avviamento dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento, per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse al servizio tecnico urgente di soccorso, rendendo possibile la chiamata diretta di personale amministrativo e tecnico (operai, dattilografi ed archivisti), già richieste dal Ministero dell'interno agli uffici di collocamento entro il 31 dicembre 1996.

Il comma 6 dispone la proroga al 31 luglio 1997 della scadenza della delega, di cui al comma 138 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il riordino della disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero.

La disposizione è motivata dalla necessità di consentire al Ministero degli affari esteri di completare l'approfondimento tra le varie ipotesi alternative di riordino già

messe a punto a livello tecnico, nonché di esperire il loro successivo confronto con le organizzazioni sindacali interne ed il susseguente concerto con i Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e della sanità.

Concluso tale *iter*, lo schema di provvedimento, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, dovrà essere sottoposto, da ultimo, all'esame delle Commissioni affari esteri dei due rami del Parlamento, che richiederà non meno di trenta giorni.

L'articolo 16 consta di quattro commi:

Con il comma 1 viene disposto che il personale dipendente dalle società FIME, FIME LEASING, FIME FACTORING e FIMAT, cui non siano state applicate le norme relative al personale degli organismi soppressi, possa essere assunto in amministrazioni statali ovvero in altre amministrazioni qualora risultino posti vacanti.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro il compito di equiparare le professionalità assunte ai profili professionali di inquadramento.

Per il trattamento economico del predetto personale, il comma 3 prevede che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'articolo 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488.

Infine il comma 4 disciplina la copertura finanziaria.

L'articolo 17 intende evitare l'applicazione delle norme concernenti l'iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza ai soggetti assunti dalla pubblica amministrazione, con contratti di diritto privato, addetti a lavori di sistemazione tecnico-idraulica.

Con la disposizione di cui all'articolo 18 si intende semplificare la procedura di erogazione del trattamento di Cassa integrazione

ne guadagni straordinaria (CIGS), consentendo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la facoltà di disporre, in casi eccezionali, il pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori da parte dell'INPS, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che subordina tale forma di pagamento al preventivo accertamento, da parte dell'Ispettorato provinciale del lavoro, di comprovate difficoltà di ordine finanziario delle imprese.

La disposizione non comporta oneri.

L'articolo 19 introduce la clausola di salvezza degli effetti prodotti dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 513, concernente la Sicilcassa Spa.

L'articolo 20 è volto a consentire, per l'anno 1997, la proroga del trattamento di CIGS ai lavoratori delle imprese costruttrici, appaltatrici e subappaltatrici dei lavori per la costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto, assunti dall'INSAR ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti delle risorse a tal fine stanziato dal citato articolo 7, comma 9, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Relativamente ai profili finanziari, la stessa formulazione della disposizione fa sì che essa trovi la propria operatività nell'ambito del predetto stanziamento.

L'articolo 21 introduce un opportuno chiarimento interpretativo all'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278, riguardante contributi in materia di editoria.

L'articolo 22 differisce al 30 giugno 1997 la possibilità di poter ubicare, presso le sedi delle ex commissioni tributarie di primo e secondo grado, sezioni staccate delle commissioni provinciali e regionali. Entro la stessa data il Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia, con apposito decreto, può individuare le sezioni che costituiscono mera articolazione interna delle commissio-

ni tributarie qualora vi siano problemi nel reperimento dei locali.

Con l'articolo 23 viene prevista la conservazione, per l'anno 1997, di somme nel bilancio di varie amministrazioni.

Le disposizioni dei commi 1 e 2 prevedono la conservazione, tra i residui di stanziamento, delle somme dei capitoli 7352 e 7602, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente.

La possibilità di poter utilizzare nell'anno 1997 tali somme è di fondamentale importanza per la realizzazione o il completamento di programmi e interventi mirati alla salvaguardia ambientale.

In particolare, i fondi iscritti sul capitolo 7352 sono destinati a dar seguito ad una serie di progetti operativi per l'esecuzione di opere o di servizi di pubblica utilità da realizzare nei parchi nazionali del Cilento e Vallo di Diano, del Gargano, del Gran Sasso e Monti della Laga, della Majella e del Vesuvio, utilizzando a regime fino ad un massimo di 2.300 unità di personale in CIGS, in mobilità e in trattamento di sussidio di disoccupazione.

Le risorse di cui al capitolo 7602 sono, invece, necessarie al fine del coordinamento di tutte le attività poste in essere per la salvaguardia della laguna di Venezia.

Il comma 3 è volto a rendere utilizzabili nell'anno 1997 le disponibilità finanziarie iscritte negli esercizi 1995 e 1996, in conto competenza ed in conto residui, su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

In particolare, con riferimento ai capitoli 7851, 7853 e 8205, l'importanza è legata alla necessità di assicurare il completamento delle procedure - ormai pressochè ultimate sul piano amministrativo - di acquisto di immobili per sedi di uffici o di ristrutturazione di immobili demaniali da destinare alle medesime finalità. Inoltre vi è l'esigenza di chiudere la vertenza con la società proprietaria di alcuni complessi immobiliari la quale, in mancanza delle risorse finanziarie appositamente accantonate al 31 dicem-

bre 1995 e per le quali in vari decreti-legge non convertiti nel corso del 1996 era prevista la possibilità di utilizzazione per lo stesso anno, vedrebbe l'amministrazione probabilmente soccombente con gravi oneri per l'Erario.

La disposizione contenuta nel comma 4 risponde all'esigenza di consentire, relativamente ai Fondi di prevenzione e solidarietà antiusura, l'utilizzazione, nell'esercizio finanziario corrente, delle risorse stanziare per il decorso anno, avuto riguardo alla circostanza che le medesime non sono state utilizzate per la mancata emanazione degli strumenti attuativi previsti dagli articoli 14 e 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, già approvati dal Consiglio dei ministri e in fase di registrazione per la successiva pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La disposizione di cui al comma 5 è volta ad ampliare la platea dei possibili destinatari dei benefici previsti dall'articolo 14 legge n. 108 del 1996, consentendone la concessione anche a coloro che siano vittime di un reato di usura commesso in data anteriore al 1° gennaio 1996.

La norma si rende necessaria in quanto la stragrande maggioranza delle domande già presentate per la concessione del mutuo si riferiscono a fatti d'usura verificatisi in data anteriore al 1° gennaio 1996, e cioè nel periodo antecedente alla data limite fissata dall'articolo 14, comma 10, della legge n. 108 del 1996. In mancanza di tale specifica previsione, si renderebbero inaccoglibili le domande di cui trattasi, con la conseguenza di vanificare l'aspetto solidaristico di maggior rilievo della più volte richiamata legge n. 108 del 1996.

L'articolo 24 prevede la proroga al 31 dicembre 1997 del termine per il completamento degli scarichi fognari delle numerose aziende artigiane site nei comuni di Venezia e Chioggia, già fissato al 30 giugno 1996 dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni.

Viene inoltre previsto che i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi e gli alberghi di grande ricettività presentino, entro il 31 dicembre 1997, ai comuni un piano di adeguamento degli scarichi e completino le opere necessarie entro il 31 dicembre 1998.

L'articolo 25 intende conservare efficacia alle vigenti tariffe elettriche, evitando dubbi interpretativi e possibili contenziosi amministrativi fino al momento in cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas avrà provveduto alla determinazione delle nuove tariffe, nei termini previsti dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1996, n. 577 (30 giugno 1997). In tal modo viene impedito di procedere nel frattempo a modifiche tariffarie, spesso sollecitate dai diversi soggetti interessati, anche in relazione a recenti pronunce giurisdizionali intervenute con effetti non sempre univoci; sarebbe così possibile evitare misure incoerenti con le decisioni dell'Autorità alla quale, peraltro, restano confermate le funzioni attribuite dalle vigenti norme di legge.

L'articolo 26 si rende necessario in relazione al grande sviluppo che la Ferrovie dello Stato Spa ha avuto negli ultimi anni, sia in termini organizzativi che gestionali; il nuovo sistema di regolazione dei rapporti tra Stato e Società, fondato su logiche e strumenti di tipo contrattuale, rende necessario assumere a livello ministeriale un ruolo effettivo di vigilanza nell'ambito più generale dell'azione di governo che è propria del Ministero dei trasporti e della navigazione nel vigente quadro istituzionale.

In termini operativi risulta, quindi, improcrastinabile attribuire ad una struttura tecnica ministeriale una forma di vigilanza tecnico-amministrativa rivolta soprattutto a verificare la corretta ed adeguata attuazione dei contratti esistenti.

L'attività di vigilanza sulla Ferrovie dello Stato Spa comporta lo svolgimento di una serie di adempimenti quantitativamente e qualitativamente rilevanti, tesi a fornire al Ministro il necessario supporto istruttorio

per le funzioni di indirizzo e di controllo previste dall'atto di concessione di cui al decreto ministeriale 225-T del 23 novembre 1993. Le tematiche di intervento si possono suddividere in quattro aree principali: aspetti amministrativi generali, accordi con le regioni e gli enti locali e conferenze di servizio, contratto di programma e di servizi, aspetti legati alla sicurezza dell'esercizio ferroviario.

Si rende inoltre necessario procedere al coordinamento degli adempimenti relativi all'attuazione della legge 4 agosto 1990, n. 240, sull'intermodalità, e all'attuazione degli interventi per il trasporto combinato.

In relazione a quanto sopra evidenziato si sottolinea che, per far fronte alle esigenze di personale, il Ministero dei trasporti e della navigazione dovrà ricorrere in parte al personale già in servizio presso l'Amministrazione stessa, dotato di professionalità specifica maturata nell'espletamento di analoghi compiti di vigilanza su altre ferrovie, in parte di personale da assumere in deroga alle norme vigenti.

Inoltre, la segnalata complessa attività delle Ferrovie dello Stato sia a livello di programmazione che di gestione pone l'esigenza di avvalersi di consulenti esterni di provata competenza nei settori economici, tecnici, giuridici e contabili che attengono alla materia.

Viene quindi attribuita in modo diretto la facoltà al Ministro di procedere all'assegna-

zione di tali incarichi sui fondi già compresi nei contratti di programma e di servizio, senza ulteriore aggravio a carico dello Stato.

Con l'articolo 27 si affronta il problema apertosi a seguito della scadenza della concessione di esercizio della Ferrovia Domodossola-Confini svizzero esercitata da circa ottanta anni dalla Società Subalpina di imprese ferroviarie - SSIF - unitamente alla società Ferrovie autolinee regionali ticinesi (FART) - per la tratta svizzera dal confine italiano a Locarno (i treni italiani proseguono per Locarno come quelli svizzeri per Domodossola); ciò in base ad apposita convenzione internazionale del 1919.

Anteriormente alla predetta scadenza è venuta a cessare anche la concessione della tratta svizzera che le autorità elvetiche hanno prorogato per trenta anni sino al 31 agosto 2021.

La presente disposizione è intesa a prorogare l'esercizio del servizio fino al 31 agosto 2021, al fine di regolarizzare il titolo concessorio in essere.

Al riguardo si precisa che il tratto delle ferrovie di cui trattasi è stato ammodernato a seguito del completamento degli interventi previsti dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

Con l'articolo 29 vengono fatti salvi i provvedimenti adottati e gli effetti prodotti sulla base di decreti-legge di analogo contenuto.

RELAZIONE TECNICA

Art. 3. - Gli oneri sostenuti dagli enti locali in ordine al servizio mensa scolastica offerto ai docenti statali nell'anno scolastico sono stati valutati in lire 26.000 milioni per l'anno finanziario 1995 ed in lire 90.000 milioni per l'anno finanziario 1996.

Anche per gli anni finanziari 1997 e seguenti l'onere è stato calcolato in lire 90.000 milioni.

Ai fini della quantificazione finanziaria di tali oneri sono stati utilizzati i dati della rilevazione effettuata per l'analogo contributo erogato per l'anno scolastico 1993-1994.

In forza di tali dati sono state effettuate le seguenti previsioni.

1. Quantificazione del contributo per l'anno 1995:

- a) numero di comuni interessati: 5.170;
- b) numero medio insegnanti statali per ciascun comune: 12;
- c) giorni medi di effettiva erogazione del servizio di mensa scolastica: 58;
- d) costo medio unitario del pasto per fascia demografica indicizzato al 6 per cento sulla base del tasso effettivo di inflazione: lire 7.254.

Sulla base dei dati raccolti si è calcolato un costo di lire 26 miliardi (5.170 x 12 x 58 x 7.254).

2. Seguendo lo stesso criterio di calcolo di cui al punto 1 occorre variare solo il parametro relativo ai giorni medi di effettiva erogazione del servizio (da 58 a 200); si prevede dunque un costo di lire 90 miliardi (5.170 x 12 x 200 x 7.254).

3. Per far fronte agli oneri di 26.000 milioni per l'anno 1995 e 90.000 milioni per l'anno 1996 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per i predetti anni.

Alla copertura dell'onere di 90.000 milioni da sostenere per l'anno 1997 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Infine per ciascuno degli anni 1998 e 1999 la copertura dell'onere di lire 90.000 milioni viene garantita mediante utilizzo delle proiezioni, per gli stessi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Art. 7. - La proroga del termine di attività del gruppo di supporto tecnico istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali al 31 dicembre 1997 comporta una spesa valutata in lire 500 milioni per l'anno 1997 relativa al funzionamento dell'organismo in questione e alla corresponsione delle indennità e dei rimborsi spese ai suoi componenti. La quantificazione avviene sulla base della spesa effettuata negli esercizi precedenti e delle prevedibili riunioni del gruppo, ed è da considerare limite massimo di spesa per il periodo interessato.

Art. 13. - Il comma 1 dell'articolo 13 del disegno di legge stabilisce che il Ministro della sanità è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto le somme occorrenti per il funzionamento dell'asilo nido del Ministero della sanità.

In base ad un'identica disposizione, prevista in una serie di decreti-legge non convertiti (conclusasi con il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478), ma i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, l'asilo nido del Ministero della sanità è stato in funzione nel 1996 con un onere a carico dell'Amministrazione di lire 160 milioni.

Lo stesso onere è previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del disegno di legge, il quale, ai fini della relativa copertura, dispone la riduzione, per gli anni 1997, 1998 e 1999, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

Art. 28. - La disposizione in oggetto non comporta maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto, come già specificato nella relazione illustrativa, le spese relative all'assunzione di 20 unità necessarie per effettuare l'attività di vigilanza sulla Ferrovie dello Stato Spa ed all'assegnazione di incarichi di consulenza graveranno sui fondi già previsti nei contratti di programma e di servizio in vigore con la Società medesima. Ai fini meramente informativi può peraltro indicarsi quale onere massimo per l'assunzione del personale suddetto l'importo di 1,339 miliardi di lire, nel caso in cui le assunzioni avvengano al livello più elevato consentito dalla norma in questione, secondo il calcolo seguente:

funzionario di VIII livello al costo medio annuo di lire 66.984.000
x 20 unità = lire 1.339.680.000.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Differimento di termini nel settore universitario e della ricerca scientifica)

1. Per consentire il completamento delle operazioni di rimozione delle strutture dell'esperimento scientifico EASTOP dalle pendici del Monte Aquila, il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 1999.

2. All'articolo 35, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, le parole: «laureati da almeno cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «laureatisi entro l'ultima sessione di laurea, ordinaria o straordinaria, dell'anno accademico 1988-89».

3. In attesa del riordinamento del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, il termine stabilito dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, è prorogato, rispettivamente, al 31 ottobre 1997 e al 31 dicembre 1997.

4. Il termine di tre anni, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, per la convalida dei titoli di assistente sociale rilasciati nel precedente ordinamento, già prorogato per il periodo di un anno dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, è differito fino al termine dei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine esclusivo di consentire alle università ed agli altri istituti universitari, sedi di corsi di diplomi o di scuole dirette a fini speciali, di esaurire le procedure di convalida delle richieste giacenti alla data del 20 febbraio 1991. È fatto

salvo il valore legale dei diplomi di convalida rilasciati dalle università ed istituti di istruzione universitaria nel periodo dal 20 febbraio 1991 alla data di entrata in vigore della presente legge. I titoli convalidati consentono l'iscrizione all'albo professionale di cui alla legge 23 marzo 1993, n. 84.

5. I diplomi rilasciati dalle scuole private per assistenti sociali, abilitate transitoriamente ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, in favore degli studenti che abbiano completato gli studi, entro il 31 dicembre 1996, hanno valore abilitante all'esercizio della professione di assistente sociale, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e consentono la regolare iscrizione al relativo albo professionale, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 marzo 1993, n. 84. È riconosciuto altresì il medesimo valore abilitante ai diplomi universitari conseguiti, entro il 31 dicembre 1996, da studenti già iscritti a scuole dirette a fini speciali universitarie, trasformatesi in corsi di diploma universitari.

6. Alle procedure concorsuali in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, si applicano altresì ai titoli relativi ai profili professionali di cui ai decreti del Ministro della sanità 14 settembre 1994, nn. 665, 666, 667, 668 e 669, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 1994.

8. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri, della sanità e del tesoro, previa verifica da parte del Mi-

nistero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero della sanità delle capacità ricettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le università, può autorizzare fino al 31 ottobre 1998 le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia ad ammettere, in soprannumero, medici stranieri laureati in Italia che siano destinatari, per l'intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane o straniere, riconosciute idonee. Per l'ammissione in soprannumero i medici devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.

9. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, è prorogato al 30 giugno 1998.

10. I medici ammessi con riserva negli anni accademici 1991-1992 e 1992-1993 alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, a seguito di provvedimenti di sospensiva da parte dei competenti organi di giurisdizione amministrativa, sono autorizzati a sostenere l'esame finale per il conseguimento del relativo diploma di specializzazione senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Art. 2.

(Differimento di termini riguardanti l'organizzazione scolastica)

1. Ai fini del conferimento delle supplenze annuali al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) per l'anno scolastico 1997-98, il termine di aggiornamento delle graduatorie provinciali, di cui al comma 2 dell'articolo 581 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è prorogato di un anno.

2. La validità delle graduatorie del concorso per titoli ed esami a posti di coordinatore amministrativo della scuola, indetto

con decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 14 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale - n. 85 del 26 ottobre 1993, così come prevista dal comma 1 dell'articolo 552 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è estesa fino all'anno scolastico 1997-98.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3 e dal comma 11 dell'articolo 8 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, le convenzioni previste dal comma 1 del medesimo articolo 8 e dal comma 4 dell'articolo 9 della stessa legge n. 23 del 1996 possono essere stipulate successivamente al 1° gennaio 1997 e comunque non oltre il 30 giugno 1997. Fino alla stipula di tali convenzioni lo Stato, le istituzioni scolastiche statali e i comuni assicurano la manutenzione ordinaria e la gestione degli edifici forniti e sopperiscono alle esigenze eccezionali. Le convenzioni stabiliscono, oltre a quanto già previsto dalla citata legge n. 23 del 1996, la compensazione degli oneri sostenuti per conto delle province dallo Stato, dalle istituzioni scolastiche statali e dai comuni dal 1° gennaio 1997 alla stipula delle convenzioni stesse con le somme dovute per lo stesso periodo alle province dallo Stato, dalle istituzioni scolastiche statali e dai comuni a norma dell'articolo 9 della predetta legge n. 23 del 1996.

Art. 3.

(Servizio di mensa nelle scuole)

1. Per l'anno scolastico 1995-1996 e per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1996, il Ministero dell'interno provvede ad erogare un contributo agli enti locali per le spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante, dipendente dallo Stato o da altri enti.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a lire 26.000 milioni per il 1995 e a lire 90.000 milioni per il 1996,

si provvede a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo 1601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per gli anni finanziari medesimi.

3. Il Ministro dell'interno provvede anche ad erogare un contributo agli enti locali per l'anno 1997, al fine di assicurare la continuità del servizio di mensa per il personale insegnante, dipendente dallo Stato, impegnato nella vigilanza ed assistenza degli alunni durante la refezione scolastica. Al relativo onere, determinato nell'importo massimo di lire 90.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

4. I criteri per la individuazione del personale docente avente diritto al servizio di mensa gratuito e le modalità di erogazione del contributo statale a favore degli enti locali che abbiano fornito il predetto servizio sono quelli previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, del 16 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1996.

5. A decorrere dall'anno 1998, agli oneri derivanti dal servizio di mensa di cui al comma 3, si provvede con le disponibilità finanziarie destinate alla contrattazione collettiva per il comparto del personale della scuola. A tal fine le predette disponibilità sono incrementate della somma annua di lire 90.000 milioni. Al relativo onere si provvede, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Proroga di termini concernenti
l'ex Agensud)*

1. Le funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici dagli articoli 9 e 9-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come modificato dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, continuano ad essere svolte da un commissario *ad acta* fino al 30 giugno 1997. Il commissario *ad acta* provvede secondo le procedure regolanti l'attività dei soppressi organismi per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Alla stessa data del 30 giugno 1997 è prorogato il termine per la trasmissione dei conti di cui al primo comma dell'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Il commissario *ad acta*, entro tre mesi dalla scadenza del suo mandato, è tenuto a presentare una relazione al Parlamento sull'attività svolta.

2. Al comma 5 dell'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come modificato dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è soppresso il termine riferito all'attività del commissario *ad acta*.

3. L'articolo 2, comma 108, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

«108. Le risorse finanziarie relative ad opere appaltate entro la data di entrata in vigore della presente legge sui fondi della ex Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno vengono accreditate alle regioni ed agli enti locali, nonchè agli altri enti di cui all'articolo 3, comma 214, della presente legge, nei limiti delle risorse allo scopo assegnate dal CIPE, in sede di riparto dei fondi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, e sulla base di un elenco dettagliato, redatto a cura del Ministero dei lavori pubblici, dei progetti per i

quali deve avvenire l'accreditamento degli importi e di quelli per cui occorre proporre la revoca del finanziamento. Per i progetti trasferiti ai destinatari ai sensi dell'articolo 9, comma 4, e per quelli disciplinati dall'articolo 9-bis del citato decreto legislativo n. 96 del 1993, e successive modificazioni, l'accredito avverrà solo per i progetti i cui appalti siano regolarmente in corso e non siano in stato di sospensione, blocco o inattività. Nelle more dell'accreditamento il Ministero dei lavori pubblici continuerà ad esercitare le attività in corso, con le modalità di cui agli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni».

Art. 5.

(Bacini imbriferi montani e pozzi)

1. Il sovracanone previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, qualora non venga raggiunta la maggioranza prevista dall'articolo 1, secondo comma, della stessa legge, per la costituzione del consorzio obbligatorio, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Al medesimo capitolo affluiscono altresì le disponibilità esistenti sul conto corrente fruttifero acceso presso la Banca d'Italia ai sensi della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959.

2. Le somme di cui al comma 1, comprese quelle versate nell'anno 1996, sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per essere erogate agli enti destinatari, previa ripartizione effettuata dal medesimo Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

4. A decorrere dall'esercizio 1997, nel caso di cui al comma 1, il sovracanone è versato direttamente ai comuni.

5. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, già prorogato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è ulteriormente differito al 30 novembre 1997. Le regioni adottano entro il 31 luglio 1997 provvedimenti finalizzati alla semplificazione degli adempimenti da richiedere con particolare riferimento alle utenze minori. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1° luglio 1995.

6. Per i pozzi ad uso domestico o agricolo la denuncia e la richiesta di concessione possono effettuarsi anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. La presentazione di tale denuncia deve effettuarsi presso l'amministrazione provinciale competente per territorio.

Art. 6.

(Interpretazione autentica in tema di rilascio di immobili)

1. Le disposizioni degli articoli 3 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, devono intendersi nel senso che al prefetto è attribuita la potestà, oltre che di fissare criteri generali per l'impiego della forza pubblica nella esecuzione di tutti i provvedimenti di rilascio degli immobili urbani ad uso di abitazione, anche di determinare puntualmente i tempi e le modalità della concessione della medesima, in correlazione con le situazioni di volta in volta emergenti, anche in deroga all'ordine di presentazione delle richieste dell'ufficiale giudiziario.

2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, e successive modificazioni, s'interpreta nel senso che il decreto del Ministro dei lavori pubblici ivi previsto deve essere emanato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di proroga.

Art. 7.

(Proroga di termini in materia di risorse agricole)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1997. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Art. 8.

(Differimento di termini in materia di servizio pubblico radiotelevisivo)

1. È prorogata al 31 dicembre 1997 la convenzione stipulata il 23 dicembre 1988 tra il Ministero delle finanze e la RAI-Radiotelevisione italiana Spa, approvata con decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1989, e concernente la regolamentazione dei rapporti relativi alla gestione dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni.

2. Alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo continuano ad applicarsi i limiti di trasmissione di messaggi pubblicitari di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 9.

*(Proroga di termini relativi
a manifestazioni sportive)*

1. Il termine previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, è fissato al 30 giugno 1997.

Art. 10.

*(Stabilimenti di macellazione
e mercati ittici)*

1. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è differito al 31 dicembre 1997 per gli stabilimenti che hanno beneficiato del periodo supplementare concesso dal Ministero della sanità in applicazione del comma 9 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 9, del decreto del Ministro della sanità del 23 novembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, a condizione che gli interessati dimostrino di avere iniziato, entro il termine dello stesso periodo supplementare, a conformarsi ai requisiti fissati dal citato decreto legislativo n. 286 del 1994 e di non aver potuto rispettare il medesimo termine supplementare per motivi che non sono loro imputabili.

2. Il termine del 30 giugno 1997, previsto dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, come sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è prorogato al 31 dicembre 1997.

3. Il termine del 31 dicembre 1995 previsto al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, e successive modificazioni, è differito, limitata-

mente agli impianti collettivi per le aste ed ai mercati ittici all'ingrosso, al 31 dicembre 1997.

Art. 11.

(Proroga del termine di mantenimento in commercio dei medicinali omeopatici per uso umano prodotti nell'Unione europea)

1. Per i medicinali omeopatici prodotti in un Paese dell'Unione europea e presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995, l'autorizzazione ad essere mantenuti in commercio con la medesima presentazione scade il 6 giugno 2000, purchè il responsabile dell'immissione in commercio documenti tale presenza al Ministero della sanità entro il 31 marzo 1997.

Art. 12.

(Medici militari e della polizia di Stato)

1. Ai medici militari e della polizia di Stato si applica l'articolo 2 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296. Sono fatte salve le attività comunque compiute in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

Art. 13.

(Asilo nido del Ministero della sanità)

1. Il Ministro della sanità è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto le somme occorrenti per il funzionamento dell'asilo nido del Ministero della sanità.

2. Alla copertura dell'onere a carico dello Stato derivante dal comma 1, valutato in lire 160 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede, per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del

bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

Art. 14.

(Progetti speciali di formazione professionale)

1. Per il finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 18, primo comma, lettera *h*), e all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, presentati entro il 31 dicembre 1995, non è richiesto l'accesso al Fondo sociale europeo.

Art. 15.

(Differimento e modifica di termini in materia di pubblico impiego)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14, le parole: «alla data del 30 novembre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 novembre 1996» e le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 1997»;

b) al comma 15, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;

c) al comma 18, il termine del 31 dicembre 1996 è differito al 30 giugno 1998.

2. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, è differito al 30 giugno 1997.

3. Fermo restando il divieto di cumulo previsto dall'articolo 3, comma 63, della

legge 24 dicembre 1993, n. 537, la corrispondenza ai pubblici dipendenti, componenti di organi collegiali in posizione di comando o di fuori ruolo, degli emolumenti accessori spettanti al personale delle amministrazioni o degli enti di destinazione è subordinata all'autorizzazione delle amministrazioni vigilanti, di intesa con il Ministero del tesoro, su domanda dell'interessato.

4. È differito al 31 dicembre 1997 il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni.

5. Per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse al servizio tecnico urgente di soccorso, le procedure di avviamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, relative alle richieste avviate dal Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi alle sezioni circoscrizionali degli uffici di collocamento entro il 31 dicembre 1996, potranno essere concluse entro il 28 aprile 1997.

6. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogato al 31 luglio 1997.

Art. 16.

*(Personale della Finanziaria meridionale
- FIME)*

1. Il personale dipendente dalle società per azioni FIME, FIME LEASING, FIME FACTORING e FIMAT a cui non siano state applicate le disposizioni recate dall'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, può essere assunto, anche in deroga ai limiti di età, in amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo ed in altre amministrazioni richiedenti od in enti pubblici non economici nell'ambito dei posti risultanti vacanti a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei carichi di lavoro.

2. Alle equiparazioni tra le professionalità possedute dai dipendenti della società FIME assunti nelle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 1 e le qualifiche e profili professionali delle amministrazioni pubbliche di cui al medesimo comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Ai fini del trattamento economico da attribuire ai dipendenti assunti ai sensi del comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni recate dall'articolo 14-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in ragione d'anno in lire 11 miliardi a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

(Iscrizione alle Casse pensioni)

1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, non si applica agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale assunti dalle pubbliche amministrazioni con contratto di diritto privato secondo le norme ed il trattamento economico previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

Art. 18.

(Integrazione salariale in deroga)

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha la facoltà, in casi eccezionali,

di disporre il pagamento diretto ai lavoratori, da parte dell'INPS, del trattamento di integrazione salariale, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, anche in deroga alla procedura prevista dall'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 19.

(Sicilcassa Spa)

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti in virtù dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 513.

Art. 20.

*(Proroga dei termini dell'intervento
per l'INSAR)*

1. Gli interventi di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, come sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono prorogati all'anno 1997, nei limiti delle risorse allo scopo preordinate.

Art. 21.

*(Interpretazione autentica in materia di
contributi all'editoria)*

1. I contributi annui previsti dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278, sono aggiuntivi ed integrativi dei contributi già previsti dalle altre leggi riguardanti l'editoria, cui si sommano a tutti gli effetti contabili.

Art. 22.

(Proroga di termini riguardanti gli organi di giurisdizione tributaria)

1. I termini previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono differiti al 30 giugno 1997.

Art. 23.

(Conservazione di somme in bilancio)

1. Per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità da effettuare nei Parchi nazionali del Cilento e Vallo di Diano, del Gargano, del Gran Sasso e Monti della Laga, della Majella e del Vesuvio, mediante utilizzazione di personale in cassa integrazione guadagni straordinaria, in mobilità e in trattamento di sussidio di disoccupazione, le somme disponibili in conto residui sul capitolo 7352 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per gli anni 1996 e precedenti sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'anno 1997. Sono fatti salvi gli effetti dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443, limitatamente alle somme iscritte al capitolo 7352 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

2. Per la realizzazione del sistema di coordinamento e controllo delle attività poste in essere per la salvaguardia della laguna di Venezia, le somme disponibili in conto residui sul capitolo 7602 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per gli anni 1996 e precedenti sono conservate in bilancio per l'anno 1997.

3. Per assicurare la realizzazione dei programmi in corso e il raggiungimento degli obiettivi non ancora perseguiti nonchè per garantire il miglioramento delle strutture e il rafforzamento della organizzazione dell'amministrazione finanziaria impiegata nell'attività di perseguimento dei fini istituzionali e di prevenzione e contrasto del fe-

nomeno dell'evasione fiscale, preordinata al conseguimento del gettito programmato in relazione alle vigenti disposizioni di legge, nonchè per assicurare la tempestiva attuazione delle deleghe in materia fiscale contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, le disponibilità in conto competenza e in conto residui dei capitoli 7851 e 7853, le disponibilità in conto residui del capitolo 8205 e le disponibilità in conto competenza dei capitoli 1109 e 3450 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, nonchè le disponibilità dei capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, ovvero entro il 31 dicembre 1996, possono essere impegnate nell'anno 1997.

4. Per consentire la realizzazione degli interventi di prevenzione del fenomeno dell'usura nonchè degli interventi in favore delle sue vittime, di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, le somme iscritte al capitolo 4501 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e al capitolo 4301 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1996, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, si applicano anche a coloro che figurano parti lese nei procedimenti per usura in primo grado, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorchè gli stessi siano riferiti a fatti verificatisi in data anteriore al 1° gennaio 1996.

Art. 24.

(Disposizioni relative ai comuni di Venezia e Chioggia)

1. Il termine del 30 giugno 1996, previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, come sostituito dall'articolo 1

del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, è prorogato al 31 dicembre 1997.

2. Al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, gli alberghi con più di cento abitanti equivalenti, non serviti da pubblica fognatura, sono tenuti a presentare ai comuni di Venezia e di Chioggia, entro il 31 dicembre 1997, un piano di adeguamento degli scarichi e a completarne le opere entro il 31 dicembre 1998».

Art. 25.

(Differimento di termini riguardanti le tariffe elettriche)

1. Fino a quanto l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non avrà assunto le determinazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1996, n. 577, restano in vigore le norme in materia applicate alla data del 31 dicembre 1996. Sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo.

Art. 26.

(Funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato Spa)

1. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato Spa, così come previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera e), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonchè per il coordinamento degli adempimenti relativi all'attuazione della legge 4 agosto 1990, n. 240, sull'intermodalità, e all'esecuzione della direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, sul trasporto combinato, è consentita al Ministero dei trasporti e della

navigazione l'assunzione di personale in un numero massimo di venti unità appartenenti all'area tecnica delle qualifiche funzionali VI, VII e VIII, senza l'aumento delle vigenti dotazioni organiche.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può conferire, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, incarichi di studi ad esperti per specifiche esigenze di supporto tecnico-scientifico connesse all'attività di vigilanza del Ministero dei trasporti e della navigazione sulla società Ferrovie dello Stato Spa.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico alle somme di cui all'articolo 17 del contratto di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la società Ferrovie dello Stato Spa, e sono versate dalla Ferrovie dello Stato Spa all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 27.

*(Proroga dei termini relativi
alla concessione ferroviaria
Domodossola-Locarno)*

1. Per assicurare il regolare svolgimento della relazione ferroviaria Domodossola-Locarno ai sensi della convenzione internazionale stipulata in data 12 novembre 1919, ratificata il 12 gennaio 1923, e resa esecutiva con legge 16 dicembre 1923, n. 3195, la concessione alla Società Subalpina di imprese ferroviarie dell'esercizio della tratta italiana da Domodossola al confine svizzero è prorogata fino al 31 agosto 2021.

Art. 28.

(Sanatoria)

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti

prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 aprile 1995, n. 140, 28 giugno 1995, n. 256, 28 agosto 1995, n. 358, 27 ottobre 1995, n. 445, 23 dicembre 1995, n. 546, 26 febbraio 1996, n. 81, 26 aprile 1996, n. 217, 25 giugno 1996, n. 335, 8 agosto 1996, n. 443, e 31 dicembre 1996, n. 670, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 23 della presente legge.

Art. 29.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.